



VIA MATARAZZO - 88046 LAMEZIA TERME (CZ) - TEL.: 0968/437119 - C.F.: 82006310799
CZIC868008@ISTRUZIONE.IT - CZIC868008@PEC.ISTRUZIONE.IT - [HTTPS://WWW.ICBORRELLOFIORENTINO.EDU.IT](https://www.icborrellofiorentino.edu.it)
COD. UN.: UF4OVY - NOME UFFICIO: UFF_EFATTURA PA - CODICE IPA: ISTSC_CZIC868008

AL DSGA

Ai Docenti dell'I.C. Borrello-Fiorentino

E p.c. RSU Istituto

Al Sito web / Albo on line

Oggetto– Disposizioni del Dirigente Scolastico in ordine al godimento delle ferie del personale docente con contratto fino al termine delle attività didattiche – a.s. 2026/2027. Integrazione e aggiornamento delle precedenti disposizioni

Ad integrazione e aggiornamento di quanto già comunicato e pubblicato in precedenza in materia di **godimento delle ferie del personale docente con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche**, si ritiene necessario fornire le seguenti precisazioni, alla luce del più recente orientamento espresso dalla **Corte di Cassazione con sentenza n. 16525/2026**.

La predetta pronuncia interviene sul quadro interpretativo già delineato dalla **Corte di Cassazione con ordinanza n. 16715/2024**, precisando le modalità di fruizione delle ferie e gli adempimenti posti a carico dell'Amministrazione, con particolare riguardo alla necessità dell'invito formale rivolto al personale interessato.

Al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni vigenti, si riepilogano di seguito il **precedente assetto applicativo** e la **disciplina attualmente risultante dal più recente orientamento giurisprudenziale**.

1. PRECEDENTE ASSETTO APPLICATIVO

In base al precedente orientamento interpretativo, formatosi anche alla luce dell'**ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715/2024**, il docente a tempo determinato che non avesse richiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni conservava, in linea generale, il diritto alla relativa indennità sostitutiva.

Tale diritto poteva venir meno qualora l'Amministrazione avesse provveduto a **invitare formalmente il docente alla fruizione delle ferie**, rendendolo contestualmente ed espressamente edotto delle conseguenze derivanti dalla mancata presentazione dell'istanza, con particolare riferimento alla perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva.

In applicazione di tale orientamento, l'invito/diffida alla presentazione della domanda di ferie veniva riferito sia ai **periodi di sospensione delle lezioni ricadenti nel corso dell'anno scolastico** – quali vacanze natalizie e pasquali, carnevale, ponti e ulteriori sospensioni previste dal calendario scolastico – sia al **periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il 30 giugno**.

2. DISCIPLINA ATTUALE ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 16525/2026

Il più recente orientamento espresso dalla **Corte di Cassazione con sentenza n. 16525/2026** ha ulteriormente precisato la disciplina, operando una specifica distinzione tra i periodi di sospensione delle lezioni ricadenti nel corso dell'anno scolastico e il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

In particolare, per le **giornate di sospensione delle lezioni previste dal calendario scolastico regionale che ricadono, durante la vigenza dello specifico contratto di lavoro, nel periodo compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni**, la fruizione delle ferie opera *ex lege*.

Per tali giornate, pertanto, **non è necessario alcuno specifico e preventivo invito da parte del Dirigente Scolastico**.

Diversamente, per il **periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il 30 giugno**, ordinariamente destinato allo svolgimento di scrutini, esami e attività valutative, permane la necessità di un **formale invito/diffida da parte del Dirigente Scolastico** rivolto al personale docente interessato, affinché presenti domanda di fruizione dei giorni di ferie maturati e maturandi.

L'invito dovrà contenere l'espresso avviso che, **in assenza di domanda volontaria di fruizione**, il docente incorre nella perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva, nei termini previsti dalla normativa vigente e dai richiamati principi giurisprudenziali.

3. INDICAZIONI OPERATIVE PER L'A.S. 2026/2027

Alla luce del quadro sopra delineato, si precisa che, a decorrere dall'a.s. **2026/2027**:

- per i **periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale e ricadenti prima del termine delle lezioni**, la fruizione delle ferie opera secondo quanto previsto *ex lege* e **non necessita di uno specifico invito del Dirigente Scolastico**;
- per il **periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno**, il personale docente con contratto fino al termine delle attività didattiche sarà formalmente **invitato/diffidato a presentare domanda di fruizione delle ferie maturate e maturande**, con espresso avviso delle conseguenze derivanti dalla mancata presentazione dell'istanza;
- l'invito/diffida sarà effettuato **in forma individuale**, al momento della presa di servizio ovvero della sottoscrizione del contratto e, comunque, con modalità idonee a comprovarne l'avvenuta comunicazione;
- il predetto invito **non costituisce né può tradursi in un'imposizione datoriale del godimento delle ferie** e, pertanto, non comporta assegnazione o programmazione d'ufficio delle stesse.

4. DISPOSIZIONI FINALI

La presente circolare costituisce **integrazione e aggiornamento delle precedenti comunicazioni interne emanate sul medesimo oggetto**, che devono pertanto intendersi adeguate, per quanto interessato dalle nuove indicazioni, al quadro interpretativo sopra richiamato.

Si invita il personale docente interessato a prendere attenta visione della presente comunicazione e ad attenersi alle disposizioni in essa contenute.

La presente viene pubblicata sul sito istituzionale per la massima diffusione.

***Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Guida***

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)